



Appalto n. 04/07

**PROCEDURA APERTA**  
**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA PRESSA OLEODINAMICA ORIZZONTALE PER L’IMBALLAGGIO PLASTICA**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

- CAPO I -

**NORME GENERALI DI CONTRATTO**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. – nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. ovvero stazione appaltante - e la ditta che risulterà aggiudicataria – nel seguito per brevità denominata concorrente ovvero appaltatore - avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di una pressa automatica orizzontale a canale per la lavorazione dei prodotti plastici derivati dalla selezione della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica da montare presso il polo di trattamento rifiuti di Asti, Loc. Valterza, Fraz. Quarto Inferiore n. 273/D, con le caratteristiche di cui alla parte II del presente capitolato.

La pressa dovrà essere corredata di documentazione comprovante il rispetto delle norme di legge vigente, sia per quanto riguarda la macchina nel suo insieme, sia le eventuali attrezzature montate su di essa: in particolare dovrà essere dotata di dichiarazione di conformità CE riguardante la sicurezza (D.P.R. 459/96).

Sono da considerarsi parte integrante del capitolato norme SAE, DIN, ISO, UNI, CEE e quanto non espressamente indicato, normative specifiche vigenti riguardanti la progettazione e la sicurezza.

L'appalto deve intendersi assegnato a corpo.

**ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA – IMPORTO CONTRATTUALE**

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art 55 D.Lgs. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari a **€ 280.000,00 (Duecentottantamila euro)** esclusa I.V.A..

Detto importo, è stato stimato con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 121, comma 2, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Le offerte devono essere riferite alla fornitura completa; a tal fine il concorrente è invitato ad effettuare un sopralluogo presso il polo di trattamento rifiuti in loc. Quarto inferiore n. 273/D - Asti per presa visione del luogo in cui la macchina dovrà essere montata.

**ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

I rapporti tra l'Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal coordinatore impianti ovvero dal responsabile del polo di trattamento rifiuti, attraverso il quale G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

**ART. 4 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso, determinato tramite ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutti i servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi onere – espresso e non – previsto dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere nessun pagamento alla società G.A.I.A. S.p.A., nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

## **ART. 5 – MODALITÀ, TEMPI E LUOGO DELLA FORNITURA**

La consegna della fornitura comprensiva del posizionamento, montaggio e della messa in funzione (compreso il collaudo provvisorio) dovranno essere effettuati a cura e spese dell'appaltatore entro il termine massimo di 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

La fornitura dovrà essere consegnata presso il polo di trattamento rifiuti di cui al precedente articolo 1 con le modalità indicate dal presente capitolato speciale d'appalto e in base a quanto concordato tra i referenti di cui al precedente articolo 3 "rappresentanza delle parti". La data di consegna e montaggio dovrà essere comunicata a G.A.I.A. S.p.A. con almeno 30 giorni naturali consecutivi di anticipo.

I lavori di installazione dovranno essere portati a termine in 96 (novantasei) ore a partire dalle ore 06.00 di un giovedì per terminare alle ore 06.00 del lunedì successivo. A partire da tale ora la pressa dovrà essere in grado di funzionare in modo da permettere l'avvio della linea di selezione. Nei tre giorni successivi dovrà essere redatto il collaudo provvisorio che determina la fine dei termini per la fornitura.

Si ribadisce che le fasi sopra indicate devono essere ricomprese nei 120 giorni complessivi.

Il termine fissato per la consegna è da ritenersi essenziale, per cui l'inadempimento, anche parziale, entro il termine suindicato, potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. "Risoluzione del contratto" del presente capitolato, ovvero, nel caso in cui l'aggiudicatario manifesti la volontà di non voler adempiere gli impegni assunti in sede di gara, l'aggiudicazione verrà annullata, senza necessità di alcun avviso preventivo, con automatico incameramento da parte della stazione appaltante della garanzia a corredo dell'offerta di cui al successivo articolo 6.1 e con facoltà della stazione appaltante stessa di affidare la commessa al candidato classificatosi al secondo posto in graduatoria.

Nel caso in cui l'appaltatore non provvedesse ad eseguire regolarmente la fornitura prevista dal presente capitolato, G.A.I.A. S.p.A. previa diffida, potrà farle eseguire da altri, a carico ed a maggiori spese dell'aggiudicatario stesso, indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

## **ART. 6 - GARANZIE**

### **6.1 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti dovranno prestare, in sede di offerta, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari a € 6.000,00 con validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia può essere prestata nei modi indicati e con le condizioni specificate nel disciplinare di gara.

### **6.2 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/06 l'impresa appaltatrice prima della stipula del contratto è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006 n.163 (Codice degli appalti pubblici).

La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 12 "Risoluzione del contratto" ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all'articolo 10 "Penalità" del presente capitolato e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice proprio atto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

E' fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per G.A.I.A. S.p.A., nonché l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ovvero in caso di opzioni.

In caso di inadempienza, la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto alla ditta.

### 6.3 - RIDUZIONE DELLA GARANZIA

L'importo delle garanzie di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 40, 7° comma del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 .

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate:

a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

## ART. 7 - SUBAPPALTO

L'appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto, fatto salvo quanto previsto in materia di assistenza tecnica e materiali di ricambio originali.

Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le forniture ovvero le parti di fornitura che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall'art. 118 D.Lgs. citato.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.

Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di fornitura che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l'inibizione assoluta a concedere successivamente l'autorizzazione a subappaltare.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei canoni mensili fino a quando l'appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 118 citato.

## ART. 8 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al pagamento della fattura, che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, si procederà previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui all'articolo 25 "Rispetto delle norme in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori" e si procederà mediante bonifico bancario.

Il pagamento della fattura emessa dall'appaltatore, non prima della consegna del bene presso la stazione appaltante, sarà ripartito nel seguente modo:

- un acconto pari al 40% del prezzo del contratto entro 60 giorni dall'emissione del certificato del collaudo provvisorio;

- il saldo pari al restante 60% del prezzo del contratto entro 60 giorni dall'emissione del certificato del collaudo definitivo.

In caso di ritardo nei pagamenti la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c..

## ART. 9 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all'oggetto del contratto.  
In tali casi l'appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto.  
L'appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, sarà obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate da G.A.I.A. S.p.A..

## ART. 10 - PENALITÀ

L'appaltatore, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa.

Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione: in particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

- 1) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la fornitura, installazione e messa in funzione del bene fornito art. 5 "Modalità, tempi e luogo della fornitura", specificamente stabilita una penale pari a € 500,00 salve comprovate cause di forza maggiore per un massimo di 10 giorni; decorso l'undicesimo giorno senza che la fornitura sia stata completamente eseguita, la fornitura verrà considerata come mai avvenuta e dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo, sarà dovuta una somma pari al 10% dell'importo dell'ordine al netto dell'I.V.A. a titolo di mancato adempimento;
- 2) nel caso di mancata comunicazione della data di consegna così come indicato al terzo comma dell'art. 5 comporterà l'applicazione di una penale pari a 100,00 € per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine indicato;
- 3) nel caso di mancata accettazione del prodotto consegnato, con obbligo di sostituzione, ai sensi dell'articolo 26 "Collaudi" è stabilita una penalità pari all'1% del valore della fornitura;
- 4) ogni altro ritardo o inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari a 100,00 € per ciascun giorno di ritardo ovvero singola inadempienza riscontrata.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise con Determinazione del Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorso 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per le eventuali violazioni verificatesi.

## ART. 11 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, la stazione appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 12 "Risoluzione del contratto".

## ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di cui all'articolo 25 "Rispetto delle norme delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori".

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale della fornitura non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;

- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio provvedimento, dandone semplice comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto della fornitura, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti e conseguenti.

In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento della fornitura ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

Le somme dovute alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

### **ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI**

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

### **ART. 14 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

### **ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato – non prima di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva - in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

Tutte le spese (diritti di rogito, imposta di registro, bolli ecc.), imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, inerenti e/o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

### **ART. 16 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato.

### **ART. 17 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.**

L'impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

### **ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

## - CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

### ART. 19 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – CARATTERISTICHE GENERALI

La pressa oleodinamica automatica a canale ad asse orizzontale per l'imballaggio di imballaggi in plastica derivata dalla selezione della raccolta differenziata deve sostituire l'esistente pressa tipo ORMIC OCT 100x120 - 120 ton con le stesse soluzioni di installazione.

Durante le operazioni di smontaggio dell'attuale attrezzature, che saranno eseguite da G.A.I.A. S.p.A, saranno mantenuti in utilizzo l'intero impalcato con relativa scala di accesso al piano superiore e parte del canale di carico e tramoggia: il punto di raccordo è identificato nella flangia sotto il pavimento grigliato.

I componenti a rischio di instabilità saranno messi in sicurezza.

La pressa deve essere posata sulla pavimentazione in calcestruzzo avente portata specifica di 2000 kg/mq senza richiedere fondazioni speciali.

Le parti costituenti la macchina sono così identificate :

**corpo macchina:** dove una robusta struttura in acciaio speciale dimensionata per sopportare le elevate sollecitazioni determinate dalla compattazione dei materiali e un rivestimento realizzato con lastre imbullonate in acciaio Ardox 400 ( o superiore ) ne garantisce un' elevata resistenza all'usura. Un cilindro oleodinamico ad alta prestazione movimentata il carrello di compattazione montato su ruote in acciaio temprato all'interno della camera. Per ridurre le sollecitazioni meccaniche alla struttura, durante la fase di compressione, deve essere montato sul carrello un sistema di taglio con lama a V multipla. Le lame del coltello e del controcoltello devono essere costituite in acciaio ad alta resistenza all'usura ( Ardox 400 o superiore) e fissate alla struttura e al carrello con una serie di bulloni ad alta resistenza.

La verniciatura della struttura dovrà seguire un ciclo di sabbiatura con successiva applicazione di primer di protezione e vernice poliuretana bicomponente a finitura. Il codice colore RAL della verniciatura verrà stabilito in fase di costruzione.

**canale di alimentazione:** dove il materiale viene convogliato nella camera di compattazione e una coppia di fotocellule, rilevando il riempimento, comandano rispettivamente il movimento del carrello di spinta e il nastro di carico. Uno sportello , provvisto delle idonee sicurezze meccaniche ed elettriche, deve permettere l'accesso all'interno della camera di compressione al personale specializzato per operazioni di manutenzione e controllo. La lunghezza del canale è determinata dalla quota della bocca di carico e dalla quota della sezione di canale superiore recuperata dalla pressa ORMIC.

**canale di scarico:** realizzato da tre pareti mobili dove la palla si forma alla densità voluta mediante l'azione di uno o più cilindri oleodinamici che, variando la chiusura del canale stesso, regolano la pressione di spinta del cilindro principale. Una serie di dentature fisse poste all'interno delle fiancate contribuiscono ad aumentare il trattenimento del materiale.

Uno scivolo con un'opportuna pendenza, montato alla fine del canale di scarico, deve portare a pavimento la palla ultimata e pronta per lo stoccaggio.

**centralina oleodinamica:** posizionata a terra o sulla parte posteriore della pressa deve comprendere:

- serbatoio per l'olio idraulico,
- pompe idrauliche principali e di servizio, dispositivi di controllo e regolazione del circuito idraulico, tubazioni ad alta pressione di collegamento alla pressa
- scambiatore di calore olio / aria comandato da un termostato per la regolazione della temperatura di esercizio.
- predisposizione per il riscaldamento dell'olio idraulico per un corretto funzionamento alle basse temperature
- una cabina deve essere realizzata con una struttura metallica e pannelli autoportanti in lamiera e materiale fonoassorbente
- coibentante, con porte o sportelli che permettano un agevole accesso al personale di manutenzione, un ventilatore di ricircolo aria per il raffreddamento del vano, impianto di illuminazione interno.

**dispositivo legatore:** la legatura della palla deve essere completamente automatica con un apparato elettro-idraulico orizzontale a 5 fili in acciaio con annodatori e carrello portaaghi montati dallo stesso lato della camera. Detto apparato deve essere montato a sinistra dell'asse della macchina.

Un dispositivo elettromeccanico rileva la lunghezza della palla in formazione che è predeterminata tramite il pannello operatore . A legatura avvenuta i fili vengono tirati per posizionare i nodi sullo spigolo della palla tramite l'azione di un tenditore munito di motore idraulico ( "tira nodi " oppure " tira filo" )

Deve essere prevista la possibilità di legare la palla manualmente da una postazione di comando in prossimità del legatore stesso.

L'alimentazione del filo per le legature deve essere realizzata con 10 postazioni svolgifilo complete di carrucole, cancelli di protezioni e dimensionati per matasse da 1000 Kg.

La pressa deve essere predisposta per l'utilizzo di filo bobinato di diametro da 3,00 a 4,50 mm (codice da 17 a 20).

**quadro elettrico:** deve essere realizzato con un armadio in lamiera avente protezione IP55 comprendente tutte le apparecchiature di comando, controllo e segnalazione quali voltmetri, amperometri, sezionatori, selettori, pulsanti, lampade spia, display, ecc.. Sul pannello di fondo deve essere previsto, per futuri utilizzi, uno spazio vuoto corrispondente al 20% dell'interno armadio. La logica di controllo deve essere realizzata con un PLC Siemens S7 con pannello operatore o equivalente per la gestione dei parametri dell'impianto / produzione e per la visualizzazione dei testi di allarmi. Il cablaggio dell'impianto elettrico deve rispettare la normativa vigente e corrispondente ( sezione conduttori, colore conduttori, colori segnalazioni - attuatori, siglatura, ecc.). Mediante contatti privi di tensione, la logica deve inviare le segnalazioni di colloquio con il resto della linea. ( marcia, blocco, arresto nastro, ecc.)

Con grado protezione IP55 devono essere realizzati anche le varie postazioni di comando sulla pressa.

## ART. 20 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resa in pressione	ton.	min – max	210 - 240
- Pressione specifica sul materiale da imballare	kg/cm <sup>2</sup>	min – max	18 - 20
- Larghezza balla	mm		1100
- Altezza balla	mm		1100
- Lunghezza balla			variabile
- Peso medio orario minimo	ton/h		4 ( materiale plastico di vario tipo )
- Volume camera di costipazione	mc	min – max	2 - 2,8
- Tempo totale di pressata	sec	min – max	15 - 20
- Potenza installata	kW		165 ( massima )
- Dimensioni bocca di carico:lunghezza	mm		1600 - 2100
- Dimensioni bocca di carico:larghezza	mm		1000 - 1100
- Numero legature			5 orizzontali

La pressa dovrà produrre delle balle con densità pari ad almeno 340 Kg/mc. La prova verrà eseguita su materiale costituito da imballaggi (bottiglie) in PET.

## ART. 21 - PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La macchina dovrà soddisfare i requisiti dettati dalle principali direttive di prodotto e recepite in Italia dalle norme tecniche e di settore. Le direttive cui fare riferimento sono:

- **D.P.R. del 24/07/1996 n. 459** "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle **macchine**"
- **D.Lgs. del 04/12/1992 n. 476** così come modificato ed integrato dal D.Lgs. del 12/11/96 n. 615 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla **compatibilità elettromagnetica**, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993"
- **L. 18/10/1977, n. 791** "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione", così come modificata ed integrata dal **D.Lgs. 25/11/ 1996, n. 626** "Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione"

## ART. 22 – REQUISITI DI SICUREZZA

La macchina dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui al citato D.P.R. 459/96 e suoi allegati.

In particolare dovrà essere dotata di idonee protezioni fisse e mobili per costruzione ed ubicazione, che impediscano l'accesso ad organi in movimento o protezioni mobili aventi la stessa finalità. Nel caso di protezioni mobili esse, in caso di apertura, resteranno solidali alla struttura e provviste di meccanismi che controllano la messa in marcia della macchina in sicurezza.

I segnali, i monitor, i quadri di controllo, i sistemi di visualizzazione delle informazioni, dovranno essere facilmente rintracciabili, identificabili e interpretabili in modo univoco e senza possibilità di errore, con pulsantiere e quant'altro protetti contro l'avviamento accidentale.

Le parti che presentano rischio di proiezione di materiale o schizzi saranno provviste di schermi protettivi atti a resistere all'impatto.



Per le operazioni di manutenzione, pulitura, ingrassaggio, registrazione di organi in moto che sono strettamente necessarie per particolari motivi tecnici, saranno adottate le misure idonee e mezzi atti ad evitare ogni pericolo, per cui le manutenzioni dovranno essere eseguite con le stesse garanzie di sicurezza di cui la macchina è dotata in fase di esercizio. In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.P.R. 459/96, allegato 1. "P.to 1.6 Manutenzioni" che richiama, tra l'altro, il p.to 1.2.5 dello stesso allegato.

Dovranno essere previsti segnali acustici di messa in marcia o ripresa di movimento di motori e/o trasmissioni.

Le aperture di alimentazione e scarico di macchine dotate di organi introduttori quali nastri trasportatori o simili avranno ripari o accorgimenti atti ad evitare il contatto degli operatori con tali strutture.

Saranno adottate tutte le soluzioni tecniche sulle macchine, concretamente attuabili, per minimizzare l'esposizione a rumore, vibrazioni, agenti termici.

Per quanto riguarda l'attività di installazione della pressa oleodinamica, la stazione appaltante emetterà il "Permesso di lavoro" con cui verranno impartite tutte le istruzioni e le misure di protezione dai rischi specifiche per le attività che il personale esterno dovrà svolgere all'interno dell'impianto di valorizzazione. La ditta dovrà attenersi a quanto indicato dalla stazione appaltante. L'appaltatore dovrà inoltre:

- produrre la presa visione dei rischi in impianto firmato dal datore di lavoro e da tutto il personale che collaborerà all'installazione della macchina, ivi compresa l'indicazione dei n. di matricola
- fornire il proprio piano di sicurezza,
- impartire al proprio personale tutte le informazioni relative ai rischi presenti in impianto, nonché dare istruzioni sulle misure di protezione ed utilizzo dei D.P.I.

#### **ART. 23 - FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI G.A.I.A. S.p.A.**

L'appaltatore dovrà garantire la formazione degli operatori di G.A.I.A. S.p.A. all'atto della consegna della macchina oggetto del presente appalto.

Il programma del corso di istruzione per gli operatori di G.A.I.A. S.p.A. dovrà essere concordato con i responsabili della gestione del polo di trattamento RSU e avrà una durata non inferiore a otto ore; esso dovrà riguardare le informazioni relative a:

- operazioni di controllo e manutenzione ordinaria da effettuarsi a cura dell'operatore all'inizio del lavoro o con la periodicità indicata;
- operazioni da effettuarsi in caso di segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti o in caso d'emergenza;
- risoluzione di anomalie ed inconvenienti di lieve entità;
- eventuali rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate;
- eventuale necessità di adottare dispositivi di protezione individuale.
- corretto modo d'operare secondo le norme antinfortunistiche;
- conoscenza di tutte le funzionalità delle macchine, delle manovre corrette e idonee ad operare in condizioni di - efficienza e sicurezza per gli operatori e gli impianti;

prova pratica di:

1. Allestimento filo,
2. Avviamento macchina inizio turno
3. Prova legatura in manuale in caso di rottura filo o anomalie legatore
4. Settaggio parametri di produzione
5. Prove funzionamento macchina in automatico
6. Esecuzione di un intervento di manutenzione ordinaria ( verifica manutenibilità )

Inoltre, al momento della consegna sarà fornita copia del manuale d'uso e manutenzione della pressa e il piano di manutenzione ordinaria. Al termine del corso formativo sarà redatto a cura della ditta fornitrice, un verbale dettagliato sugli argomenti trattati.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire, alla consegna della pressa, i seguenti documenti in lingua italiana:

- un manuale di uso e manutenzione per il personale addetto all'uso del veicolo;
- una copia del piano di manutenzione programmata;
- certificazione CE
- valutazione dei rischi residui della macchina con l'indicazione delle misure di protezione da adottare ed i D.P.I. da indossare.
- registro di controllo dell'attrezzatura.

#### **ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso la stazione appaltante che verso terzi, pertanto ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od

eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore che si obbliga a presentare al competente ufficio, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e comunque prima della stipulazione del contratto, un'apposita polizza assicurativa R.C. con massimali di € 1.000.000,00 per danni a cose, € 2.000.000,00 per danni a persone prodotte durante l'esecuzione della fornitura, per un'ideale copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati.

In alternativa alla specifica polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di G.A.I.A. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 cod. civ.

L'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO) ed a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante

## **ART. 25 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI**

A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nella fornitura, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant'altro.

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

L'appaltatore prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni degli impianti di trattamento/smaltimento, nonché dei documenti di valutazione del rischio di G.A.I.A. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi ed il proprio piano di sicurezza, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a G.A.I.A. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

A tale scopo sarà obbligo per G.A.I.A. S.p.A. fornire all'appaltatore la propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale di lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80%

dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.

## ART. 26 – COLLAUDI

---

### 26.1 – COLLAUDO PROVVISORIO

G.A.I.A S.p.A. rifiuterà la macchina nel caso in cui non sia conforme a tutti i requisiti riportati nel presente capitolato.

Condizione preliminare indispensabile per l'accettazione da parte di G.A.I.A. S.p.A. è che la consegna delle attrezzature sia accompagnata dai manuali elencati al precedente articolo 23 in lingua italiana.

Le operazioni di collaudo saranno eseguite al termine dell'installazione alla presenza di un rappresentante dell'appaltatore presso i luoghi di installazione della fornitura.

A tale proposito l'appaltatore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per il collaudo nel termine fissato. Qualora nessun rappresentante della ditta si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di collaudo. Delle operazioni di collaudo verrà redatto specifico verbale. Il verbale verrà notificato alla ditta mediante raccomandata. Qualora l'incaricato del collaudo rilevi vizi riguardanti solo alcune parti delle macchine, potrà essere emesso un certificato di collaudo provvisorio parziale.

In caso di collaudo sfavorevole il G.A.I.A. S.p.A. potrà ordinare la rimozione e la sostituzione, entro i termini specificati nell'ingiunzione, delle forniture non corrispondenti alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.

La ditta non può impugnare gli esiti del collaudo provvisorio. Tali esiti, comunque, non esonerano la ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni di collaudo, ma vengano accertati successivamente.

Qualora le operazioni di collaudo indichino guasti, errori ed inconvenienti, l'appaltatore, si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile, e comunque si deve attivare in tal senso entro i termini i due giorni lavorativi dalla data del verbale di accertamento dei medesimi. La prova di collaudo può essere ripetuta ove permangono le cause di non conformità ma, se entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del primo collaudo non venga favorevolmente conclusa, G.A.I.A. S.p.A. ha la facoltà di risolvere il contratto. Inoltre, in tal caso, ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione degli interventi necessari, a spese dell'appaltatore.

In fase di collaudo provvisorio si procederà ad eseguire le verifiche tecniche e le misurazioni relative alle caratteristiche delle attrezzature richieste dal presente Capitolato, oggetto di piena accettazione, in sede di gara, da parte del concorrente.

### 26.2 – COLLAUDO DEFINITIVO

Il collaudo definitivo sarà effettuato entro due mesi dall'avvenuto positivo collaudo provvisorio e comunque non prima che gli eventuali difetti ovvero discordanze con le caratteristiche di cui al presente capitolato siano stati riparati e/o eliminati.

In sede di collaudo definitivo saranno prese in considerazione le prestazioni della macchina fornita in funzione di quanto richiesto nel presente capitolato.

Durante il collaudo definitivo verrà verificato che la pressa produca balle di densità superiore a quella indicata all'art. 20 "descrizione della fornitura – caratteristiche tecniche". Tale prova verrà eseguita su un campione di almeno 30 balle prodotte.

Il certificato finale di collaudo definitivo sarà emesso da G.A.I.A. S.p.A. entro trenta giorni dallo svolgimento delle operazioni del collaudo stesso.

## ART. 27 – TRASPORTO - INSTALLAZIONE

---

Il trasporto, lo scarico, il posizionamento, il collaudo della pressa e di tutti gli accessori sono da considerarsi compresi nella fornitura.

Compresi nella fornitura devono essere anche tutti gli accessori e particolari per rendere funzionante e produttiva la macchina (svolgimattasse, carrucole, sostegni, olio, ecc.).

La Ditta fornitrice deve fornire i disegni costruttivi al fine di permettere a G.A.I.A. S.p.A. la realizzazione delle eventuali opere elettromeccaniche a suo carico.

## ART. 28 – ASSISTENZA - MATERIALI DI RICAMBIO

Durante tutto il periodo di garanzia l'appaltatore dovrà garantire la perfetta funzionalità della attrezzatura fornita.

Nel caso in cui si verificassero guasti o malfunzionamenti l'appaltatore sarà tenuto ad intervenire entro 12 ore dalla chiamata e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento delle attrezzature.

L'assistenza tecnica durante il periodo di garanzia dovrà essere effettuata da personale specializzato e direttamente dipendente dall'impresa aggiudicataria o, in difetto, da personale dipendente da officine autorizzate (con contratto stipulato al massimo entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria): a tal fine tra il personale regolarmente assunto dall'appaltatore vi devono essere almeno quattro tecnici specializzati per la manutenzione presso i clienti con i relativi mezzi.

Nessun onere aggiuntivo, né per la manodopera, né per le parti di ricambio, né per il materiale di consumo o utilizzato per le riparazioni e/o per eventuali manutenzioni sarà riconosciuto per interventi nel suddetto periodo.

L'appaltatore dovrà avere in proprio o dichiarare di avere la disponibilità di un magazzino contenente le parti di ricambio originali (autorizzato dalla Ditta costruttrice) delle attrezzature fornite; G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di inviare in qualsiasi momento un proprio responsabile per verificare detta condizione.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la fornitura dei ricambi originali dell'attrezzatura oltre che per tutto il periodo di garanzia di cui al successivo articolo, per almeno tre anni a partire dalla data di scadenza della garanzia.

La consegna delle parti di ricambio dovrà essere effettuata entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.

## ART. 29 – GARANZIA

L'appaltatore dovrà prestare idonea garanzia che i beni forniti nell'ambito del presente appalto sono nuovi di fabbrica, sono modelli recenti e/o correntemente in uso, che essi contengono tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici e che sono esenti da vizi che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

L'aggiudicatario deve inoltre garantire, ai sensi dell'art. 1512 del C.C., il buon funzionamento dei beni forniti; la garanzia sui prodotti è valida per un periodo pari a 24 mesi dal collaudo provvisorio con esito positivo del bene nella destinazione finale indicata dal contratto.

L'appaltatore assumerà direttamente tutti gli oneri derivanti dalle garanzie offerte.

Per tutto il periodo di garanzia l'appaltatore:

- 1) garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature assumendo l'obbligo di sostituirli o ripararli senza alcun addebito
- 2) assicura gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, la necessaria assistenza tecnica finalizzata al corretto funzionamento delle attrezzature o macchinari oggetto della fornitura, qualora gli stessi presentino vizi o difetti di fabbricazione non imputabili alla stazione appaltante, nonché per eliminare guasti, difetti ed in generale, per la soluzione di eventuali problemi che si dovessero presentare agli operatori.

Le richieste di assistenza verranno inoltrate da G.A.I.A. S.p.A. telefonicamente o via fax. A tal fine l'appaltatore dovrà obbligatoriamente segnalare almeno un numero telefonico e un numero di fax a cui G.A.I.A. S.p.A. potrà inoltrare dette comunicazioni.

Gli interventi di assistenza devono avvenire entro 12 ore dalla richiesta e concludersi entro le successive 24 ore.

Per tutto il periodo di garanzia saranno a carico della ditta fornitrice tutte le spese per il corretto ripristino delle attrezzature malfunzionanti, comprese quelle per la fornitura di pezzi di ricambio ed il loro montaggio, inerenti riparazione di guasti e/o imperfezioni imputabili a difetti di costruzione, di montaggio o di qualità dei materiali.

In caso di particolare complessità della riparazione, ove la ditta aggiudicataria ritenga di non poter rispettare i suddetti termini di esecuzione della riparazione, lo stesso è tenuto a dare al riguardo immediata comunicazione a G.A.I.A. S.p.A. indicando un nuovo termine che non potrà in ogni caso essere superiore a 10 giorni dalla data della segnalazione del guasto. In tal caso, su richiesta di G.A.I.A. S.p.A. la ditta aggiudicataria è obbligata a sostituire l'attrezzatura in riparazione con altra identica attrezzatura, facendosi carico di ogni onere connesso.

Qualora la ditta aggiudicataria ritardi nell'eseguire le riparazioni oltre i termini suindicati, G.A.I.A. S.p.A. ha la facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni, addebitando all'aggiudicatario le spese sostenute.

La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità della ditta aggiudicataria secondo la disciplina di diritto comune così come integrata da ultimo con il D.Lgs. 2/2/2002, n.24.